



propria nota del 22 maggio 2003 ha chiesto il rinnovo del procedimento in sede di Conferenza dei Servizi, avviato con propria istanza del 19 luglio 2002.

La società ha motivato la propria richiesta in considerazione delle precise censure delle odierne ricorrenti sulla legittimità del procedimento mediante "Sportello Unico".

In ragione di ciò le amministrazioni competenti avrebbero dovuto dare corso ad un rinnovo del procedimento non già dalla sola Conferenza deliberante bensì dalla Conferenza dei Servizi in sede referente.

15. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 59 della L.R. n. 36/97 e ss.mm.ii. e dell'art. 18 della L.R. n. 9/99. Difetto di presupposto.

Ai sensi dell'art. 18 lo "Sportello Unico" convoca entro i successivi quindici giorni dalla ricezione dell'istanza una conferenza dei servizi istruttoria o referente.

Nel caso di specie la domanda è stata presentata in data 19 luglio 2002, tuttavia la conferenza referente è stata convocata dopo ben 42 giorni.

16. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 18, comma 12 della L.R. n. 9/99.

A mente della norma rubricata nel caso previsto dal comma 3 (progetto in variante al P.R.G.) le determinazioni da concordarsi in conferenza sono precedute, dall'acquisizione dell'assenso dei



competenti organi regionali, provinciali e comunali.

Orbene il comma 3 disciplina la convocazione della Conferenza di cui al comma 2, ossia quella referente.

Pertanto da quanto sopra consegue che l'assenso ex comma 12 deve essere rilavato anteriamente alla indizione della Conferenza in sede referente.


Al contrario nei catodi specie il n.o. nella Provincia quale assenso alla variante è stato rilasciato in data 4 febbraio 2003, mentre la conferenza in sede referente si era tenuta in data 30 agosto 2002.

17. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 18, comma 12, in relazione all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000. Difetto di presupposto. Eccesso di potere per incompetenza.

L'atto di assenso alla variante connesso con l'intervento in questione è stato reso dalla provincia con decreto n.o. n. 9 del 4 febbraio 2003 a firma del Presidente della Provincia, mentre a mente dell'art. 107 del T.U. 267/00, spettava al Dirigente.

18. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 18, commi 3 e 6 e dell'art. 15 della L.R. n. 9/99 dell'art. 5 del D.P.R. n. 380/2001. Difetto di presupposto. Eccesso di potere per incompetenza.

La convocazione della Conferenza in sede deliberante, come già quella referente, doveva avvenire ad opera del Sindaco, mentre nella specie è avvenuta ad opera del Responsabile del servizio della struttura dello Sportello Unico per le Attività Produttive SUAP c/o la Comunità Montana Pollupice.



19. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 78 del D.Lgs. n. 267/2000. Eccesso di potere per sviamento.

Alle operazioni di voto delle deliberazioni del consiglio comunale nn. 60,63 e 64 del 2002, richiamate negli atti gravati in via principale (autorizzazione e verbale di conferenza in sede deliberante del 16.07.2003) relative all'assenso comunale alla variante al P.R.G. di Spotorno ha preso parte anche il Sindaco di Spotorno, il quale, tuttavia, consta alle ricorrenti, è proprietario di attività turistico-ricettiva sita nelle immediate adiacenze (nella medesima Via Serra) dell'area di intervento, e quindi è persona interessata alle operazioni stesse. con conseguente obbligo di astensione.

20. Eccesso di potere per sviamento.

Giusta quanto al mezzo che precede si rileva come l'operato del Sindaco di Spotorno apre inficiato da eccesso di potere sotto il rilevante profilo dello sviamento della causa tipica.

21. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 18 della L.R. e degli artt. 14, 14 bis, 14 ter e 14 quater della Legge n. 241/1990. Difetto di presupposto. Eccesso di potere per travisamento di atti normativi. Difetto di motivazione ed istruttoria per manifesta genericità.

Alla nuova Conferenza sono stati invitati a partecipare la Provincia di Savona, il Comando Provinciale dei VV.FF., la AUSL 2 "Savonese" ed il Comune di Spotorno.

A fronte di ciò si rileva dal verbale di Conferenza che alla medesima

non erano presenti rappresentanti del Comando Provinciale dei VV.FF. e della AUSL 2 "Savonese".



22. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 18 della L.R. n. 9/99. Eccesso di poter per sviamento.

In presenza di rilevantissimi vizi del procedimento, come nel caso de quo, l'unica possibilità per le P.A. procedenti è quella di dare corso, previo annullamento in via di autotutela degli atti già assunti, ad un rinnovo integrale del procedimento.

Nulla di tutto ciò è stato compiuto nel caso di specie con conseguente illegittimità degli atti gravati.

23. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4 della Legge n. 10/77 e dell'art. 11 del D.P.R. n. 380/2001. Carenza di presupposto legittimante. Eccesso di potere per manifesta carenza di istruttoria e motivazione e sviamento.

Come si rileva dalla deliberazione del C.C. di Spotorno n. 4 del 10 febbraio 2003 la Società Echinacea non ha dato prova di avere la proprietà o, altro titolo, rilevante di tutta l'area dell'intervento.

24. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 18 della L.R. 9/99. in relazione all'art. 3 della Legge n. 241/1990. Difetto assoluto di istruttoria e motivazione.

Come evidenziato in premessa il rinnovo della Conferenza dei Servizi in sede deliberante è stato fondato sulla istanza della Società Echinacea S.r.l. di verificare la legittimità del procedimento in relazione alle censure avanzate dalle odierne ricorrenti con il



precedente ricorso.

Orbene tra le censure sollevate dalle ricorrenti vi era la mancata allegazione del parere favorevole della Commissione Edilizia Comunale del 3 settembre 2002.

A fronte di ciò il Comune, anziché procedere alla allegazione dell'atto impugnato, si è limitato – del tutto incomprensibilmente ed illegittimamente – ad esibire una mera attestazione del responsabile del servizio urbanistica "che la Commissione Edilizia Comunale, riunitasi nella seduta del 3 settembre 2002, ha espresso sulla pratica in oggetto, parere favorevole".

24 bis. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 della L.R. n. 15/1980.

Con nota n. rif. 13842 del 17 dicembre 2000 il Servizio Urbanistica del Comune di Spotorno ha attestato che nella zona sussiste vincolo ambientale.

In ragione di ciò la Commissione Edilizia abilitata a rendere il parere doveva essere quella in forma integrata da esperti in materia di bellezze naturali.

Al contrario in tutti gli atti si parla di parere della sola Commissione Edilizia Comunale.

25. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10, 44, 58, 60 e 67 delle N. .A. del P.T.C.P. della Regione Liguria. Eccesso di potere per manifesta contraddittorietà.

L'intervento in questione contrasta con le previsioni del vigente Piano



territoriale regionale di coordinamento paesistico, che prevede per la zona interessata le seguenti destinazioni:

Assetto insediativo:

insediamenti diffusi – Regime normativo di Mantenimento (IDMA);

Assetto Geomorfologico:

regime normativo di Modificabilità di tipo b (MO – B).

26. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 18 della L.R. n. 9/99, in relazione all'art. 3 della Legge n. 241/1990. Difetto di motivazione sotto ulteriore profilo, carenza di istruttoria.

L'approvazione di una nuova variazione particolare dello S.U.G. avrebbe dovuto essere assistita da una congrua motivazione dell'interesse pubblico, quanto meno in sede di Conferenza dei Servizi in sede deliberante, contrariamente a quanto avvenuto.

27. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 18 in relazione agli artt. 3 e 7 della Legge n. 241/1990. Difetto di motivazione ed istruttoria sotto ulteriore profilo.

Con l'atto principalmente gravato il Comune di Spotorno ha dato riscontro alle osservazioni presentate dalle ricorrenti come da nota del Comune ai sensi dell'art. 7 Legge n. 241/90, del 3 luglio 2003, ritenendo di respingerle.

Tuttavia sul punto le considerazioni comunali fondanti la reiezione delle osservazioni si appalesano illegittime per manifesto difetto di motivazione.

28. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 59, comma 2, lett.



c) della L.R. n. 36/97. Carenza di istruttoria e motivazione.

L'atto gravato è altresì illegittimo con riferimento al mancato riscontro delle osservazioni presentate dalla sorella delle odierne ricorrenti, Sig.ra Maddalena Fazio in data 19 ottobre 2002.

29. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 65 del D.P.R. n. 380/2001 e/o degli artt. 4 e 6 della Legge n. 1086/1971. Difetto di istruttoria.

A mente della norma rubricata in ordine alle opere in conglomerato cementizio armato, normale o precompresso ed a struttura metallica, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico che provvede a trasmettere tale denuncia al competente ufficio tecnico regionale.

Nulla di tutto ciò è stato compiuto nel caso di specie.

30. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 67, comma 4, del D.P.R. n. 380/2003 e /o degli artt. 7 e 8 Legge n. 1086/1971.

Ai sensi della norma rubricata quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo al costruttore di chiedere anteriormente alla presentazione della denuncia di inizio lavori, all'ordine provinciale, degli ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una terna di nominati fra i quali sceglie il collaudatore.

Nulla di tutto ciò è stato compiuto nel caso di specie.

31. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 della Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003 e



della deliberazione della G.R. della Liguria, n. 530 del 16 maggio 2003, anche in relazione al disposto dell'art. 83 del D.P.R. n. 380/2001. Carenza di istruttoria e difetto di motivazione.

La rinnovata Conferenza dei Servizi in sede deliberante non si è data carico di verificare la conformità del progetto a quanto disposto dalle rubricate disposizioni in tema di edificazione in zona sismica quale è quella del territorio del Comune di Spotorno, come da deliberazione della G.R. n. 530/2003.

32. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 84 e 85 del D.P.R. n. 380/2001, e/o degli artt. 4 e 9 della Legge 3 febbraio 1974. Difetto di presupposto. Difetto di istruttoria e motivazione.

Con riguardo al progetto approvato, non è stata rispettata la normativa rubricata, nonostante l'opera venga ad essere realizzata in zona sismica.

33. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 89 del D.P.R. n. 380/2001. Difetto assoluto di presupposto.

A mente della norma rubricata i Comuni ricompresi in zona sismica in caso di varianti ai propri strumenti urbanistici devono richiedere il parere del competente ufficio tecnico regionale ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le geomorfologiche del territorio.

L'ufficio tecnico si pronuncia entro 60 gg. ed in caso di marcato riscontro il parere deve intendersi come negativo.

Nulla di tutto ciò è stato compiuto atteso che il progetto è stato